

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA
TRA IL COMUNE DI ROTONDI (AV) E DI ARPAIA (BN)**

ART. 30 D. LGS 267/2000

Il giorno _____ del mese di _____ anno 2010, nella sede municipale del Comune di Arpaia (BN), tra il Sindaco pro-tempore del Comune di Rotondi, dott. Izzo Antonio, che interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, ed il Sindaco del Comune di Arpaia, dott. Pasquale Fucci, che interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

Premesso:

- che il Comune di Rotondi con delibera di Consiglio Comunale n° _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema della presente convenzione;
- che il Comune di Arpaia con delibera di Consiglio Comunale n° _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema della presente convenzione;
- che ai sensi degli artt. 30 del D. Lgs. 267/2000 e 10 del D.P.R. 04/12/1997, n° 465, è data facoltà ai Comuni di gestire il servizio di segreteria comunale in forma associata;
- che il Comune di Rotondi ha una popolazione di 3572;
- che il Comune di Arpaia ha una popolazione di 1969;
- che entrambi i Comuni, benché di Provincia diversa, appartengono alla Sezione Regione Campania dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali.

Tutto ciò premesso, tra il comune di Rotondi e di Arpaia, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

OGGETTO E FINE

I Comuni Rotondi (classe III), provincia di Avellino, e Arpaia (classe IV), provincia di Benevento, stipulano la presente convenzione di classe III, allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ai sensi degli artt. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n.465, ottenendo un significativo risparmio di spesa per i rispettivi bilanci.

Art. 2

COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Arpaia assume la veste di Comune capo convenzione.

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale, ai sensi degli artt. 99 e 100 del D.Lgs. n. 267/2000. Comunque, la nomina del Segretario comunale, così come la sua revoca, dovrà avvenire previa concertazione con il Sindaco del Comune di Rotondi.

Art.3

MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione, i due Comuni stabiliscono che un unico Segretario comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti. Le prestazioni lavorative del Segretario saranno articolate in modo da assicurare la presenza del funzionario presso ciascun Ente per le seguenti ore settimanali:

Comune di Rotondi ore 18

Comune di Arpaia ore 18

Le predette ore lavorative saranno distribuite in 5 giorni settimanali previo accordo tra i rispettivi Sindaci, sentito il Segretario comunale.

Art.4

ASSEGNI ED EMOLUMENTI DOVUTI AL SEGRETARIO

Il trattamento economico del Segretario è quello fissato dalla legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Spetta al Segretario Comunale, oltre alla normale retribuzione, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 comma 1 lettere da a) ad e) in godimento, ai sensi dell'art. 45 del C.C.N. di categoria.

Al Segretario spettano inoltre:

- a) La quota dei diritti di segreteria di competenza di ciascuno dei due Comuni;
- b) Il compenso relativo allo svolgimento delle funzioni di Direttore Generale resta a carico del

Comune che le conferisce.

Art. 5
RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

Tutti gli assegni ed emolumenti di cui all'articolo precedente, esemplificativamente indicati, compresa l'indennità di risultato, sono ripartite tra i comuni stipulanti nella misura percentuale di seguito stabilita:

Comune di Arpaia, capo convenzione, 50%;

Comune di Rotondi 50%

Gli emolumenti per diritti di segreteria e per eventuali indennità aggiuntive sono interamente a carico del comune in favore del quale è prestato il lavoro.

Art.6
FONDO DI MOBILITA'

La quota al "Fondo di Mobilità" verrà conteggiata in base al trattamento economico erogato al Segretario nell'anno incorso secondo l'aliquota fissata dall'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. La quota del "Fondo di Mobilità", così calcolata, sarà ripartita fra i due Comuni in base alle disposizioni impartite dalla predetta Agenzia. Per i relativi adempimenti provvederà l'Ufficio di Ragioneria del Comune capo convenzione.

Art. 7
SOGGETTO EROGATORE

Spetta al Comune di Arpaia, in quanto capo convenzione, l'erogazione di tutti gli emolumenti spettanti al Segretario con rimborso periodico trimestrale da parte del Comune di Rotondi per quanto di spettanza ai sensi del precedente art. 5. Lo stesso Comune di Arpaia provvederà al pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle norme giuridiche in materia, stanziando all'uopo le necessarie somme nel proprio bilancio. I diritti di segreteria liquidati al Segretario dal Comune di Rotondi saranno comunicati al Comune di Arpaia che provvederà al relativo pagamento.

Art.8
DURATA, SCIOGLIMENTO E RECESSO

La durata della presente convenzione è fissata inanni, con decorrenza dalla data di presa d'atto da parte dell'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. Alla scadenza potrà essere rinnovata con apposite delibere dei rispettivi Consigli Comunali, da adottarsi entro i due mesi successivi durante i quali la medesima continuerà a produrre i suoi effetti.

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento con preavviso di almeno 60 giorni. La volontà di recedere dovrà essere manifestata con delibera di Consiglio Comunale, da comunicare all'altro Comune nel rispetto del predetto termine di preavviso.

In caso di scioglimento della presente convenzione il Segretario Comunale in servizio resterà titolare del Comune di Arpaia.

Art.9
FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra i due Comuni convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il miglior funzionamento del servizio di segreteria convenzionata.

Art. 10
NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa espresso rinvio alla normativa in materia e al C.C.N.L. di categoria, vigenti nel periodo di efficacia dell'accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco del Comune di Rotondi
Dott. Antonio Izzo

Il Sindaco del Comune di Arpaia
Dott. pasquale Fucci